



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Ufficio Circondariale Marittimo  
T e r r a c i n a

**ORDINANZA N. 04/04**

**Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Terracina:**

**VISTO:** il foglio datato 27.11.2003 con il quale il Sig. Marco Bonardi segnalava la presenza di un fenomeno di insabbiamento presso la foce del fiume Sisto;

**VISTO:** il foglio di Compamare Gaeta datato 22.12.2003;

**VISTA:** la propria richiesta inoltrata con foglio datato 09 Gennaio 2004 all'Agenzia Regionale Difesa del Suolo (ARDIS) di comunicare con ogni possibile urgenza le profondità alla foce del fiume Sisto;

**FERMO RESTANDO:** la competenza e la specificità tecnica dell'Ente sopra richiamato, questo Comando stante la potenziale urgenza della questione ha di propria iniziativa e "ad abundantiam" fatto eseguire dal personale dipendente rilievi non ufficiali dei fondali alla prossimità della foce del citato fiume i quali sono risultati su una media di 80 cm.

**VISTO:** il Portolano del Mediterraneo 1/B da Capo Circeo a Capo Miseno (carta 9-914) alla pagina 79, il quale recita testualmente : il Fiume Sisto .....omissis..... E' vietato a qualsiasi unità transitare, sostare o esercitare qualsiasi attività nello specchio acqueo antistante detta foce.

**VISTA:** la propria Ordinanza n° 20/99 in data 26.04.1999 e 22/99 in data 06.05.1999;

**CONSIDERATO:** che le profondità sommariamente misurate potrebbero ragionevolmente subire sensibili variazioni in dipendenza di mutevoli fattori quali condizioni meteomarine e tenuto conto che questo Comando non dispone ad oggi di misurazioni ufficiali effettuate dal competente Ente;

**RITENUTO:** che i fondali rilevati impongano misure di cautela nello svolgimento delle manovre di ingresso e di uscita dalla foce del citato fiume;

**VISTI:** gli artt. 62 e 81 del Cod. Nav. nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

**ORDINA**

**ART. 1.1** - Qualunque unità che abbia la necessità di entrare/uscire dalla foce del fiume Sisto, può accedervi in condizioni meteomarine favorevoli, alla minima velocità consentita per il governo sicuro dell'unità, prestando la massima attenzione nell'effettuare operazioni di scandaglio, allo scopo di valutare la possibilità di attraversare la foce del fiume in sicurezza, adottando altresì ogni altro possibile/utile accorgimento finalizzato a garantire la sicurezza delle manovre di entrata/uscita dalla foce del fiume medesimo.

**ART. 1.2** - E' vietato a tutte le unità l'ingresso e l'uscita dalla foce del fiume Sisto in caso di mancata osservanza delle condizioni sopracitate.

**ART. 2** - I contravventori della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno puniti a norma dell'art. 1174 del Codice della Navigazione e saranno ritenuti responsabili dei danni eventualmente arrecati a cose e/o persone per l'inosservanza del presente atto ordinatorio.

**ART. 3** - Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Terracina, 23 Gennaio 2004

**IL COMANDANTE  
T.V. (CP) Antonio NASTI**

E' COPIA CONFORME DELL'ORIGINALE  
D'ordine  
IL CAPO SEZIONE TECNICA  
C° 2^ Cl. Np/Op Anselmo DE CARLO